


CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO  
DI MILANO

# REGOLAMENTO

## DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

Approvato dal Consiglio con Deliberazione 23 luglio 1943  
e dalla Giunta Provinciale Amministrativa con Decisione n. 2049 del 26 aprile 1944

Scuola Tipografica nel Pio Istituto per i Figli della Provvidenza  
Milano



CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO  
DI MILANO

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE**

Approvato dal Consiglio con Deliberazione 23 luglio 1943  
e dalla Giunta Provinciale Amministrativa con Decisione n. 2049 del 26 aprile 1944

Scuola Tipografica nel Pio Istituto per Figli della Provvidenza  
Milano

REGOLAMENTO  
DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

CAPITOLO I

AMMISSIONE DELLE ORFANE

ART. 1.

Le istanze per il ricovero debbono essere presentate all'Ufficio Beneficenza, presso gli Uffici d'Amministrazione, corredate dai seguenti documenti:

- a) Certificati di morte dei genitori, ovvero del padre della ricoveranda.
- Per le orfane di sola madre che chiedono il beneficio dei posti riservati alla Fondazione Regina Elena, basterà il Certificato di morte della madre.
- b) Certificato di nascita, comprovante anche l'appartenenza alla razza ariana;
- c) Certificato di povertà;
- d) Certificato di triennale ultima residenza o dimora ininterrotta nel comune di Milano del genitore che esercita o esercitava la patria potestà;
- e) Certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dall'Ufficio Municipale di Igiene e Sanità - Sezione Medico Scolastica;
- f) Certificato di stato di famiglia;
- g) Certificato di cittadinanza Italiana;
- h) Certificato di iscrizione alle scuole o degli studi percorsi;

- i) Certificato medico di subite vaccinazioni di legge;
- l) Atto di costituzione del Consiglio di famiglia e nomina del Tutore, se si tratta di orfana d'ambo i genitori.

Le orfane devono aver compiuto il 6° anno e non aver superato il 10° anno di età all'atto della nomina.

#### ART. 2.

Il numero delle orfane alle quali l'Istituto dà ricovero è determinato annualmente dal Consiglio, il quale procede alle nomine nel mese di giugno di ogni anno (per i casi di urgenza, in qualunque tempo) facendo subito notificare l'avvenuta nomina al legale rappresentante dell'orfana a cura della Direzione.

#### ART. 3.

Le orfane ammesse in virtù di particolari fondazioni debbono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione e sono soggette a tutte le disposizioni del presente regolamento.

Le orfane ammesse a pagamento devono avere i titoli richiesti dall'art. 1°. Esse potranno però avere la residenza oltre che nel comune di Milano, anche in altro dei Comuni del Regno.

Le orfane di guerra devono avere i limiti di età richiesti dallo stesso art. 1°, possono appartenere a tutti i comuni del Regno e vengono ricoverate in seguito ad ordine degli organi preposti all'assistenza delle orfane di guerra ed a carico degli stessi.

Nella sezione a pagamento saranno ricoverate anche le orfane inviate dall'Opera Nazionale per la Protezione e la Assistenza per la Maternità e l'Infanzia osservate nel resto le disposizioni regolamentari.

#### ART. 4.

Salvo i casi urgenti, l'ammissione delle orfane nominate al ricovero precede l'inizio di ogni anno scolastico ed è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:

a) che il Medico dell'Istituto dichiari la sana robusta costituzione fisica della ricoveranda, previo, occorrendo, esame dei Consulenti Onorari per le varie specialità;

b) che dal legale rappresentante della minore venga rilasciata obbligazione di ritirarla dall'Istituto all'atto della sua dimissione, anche se anticipata, di osservare tutte quelle norme, disposizioni ed obbligazioni che possono riguardarla, previste dal presente regolamento o di competenza del Consiglio.

Le orfane ammesse a pagamento od a carico di Enti diversi possono essere ricoverate in qualsiasi epoca dell'anno.

#### ART. 5.

Il Medico dell'Istituto, previa visita delle nuove nominate le distingue nelle tre seguenti categorie:

a) *Abili* — orfane di sana costituzione fisica e regolare conformazione;

b) *Inabili* — orfane nelle quali il difetto fisico o la malattia rende incompatibile la loro presenza nell'Istituto;

c) *Rimesse ad altra visita* — orfane nelle quali l'infermità ha carattere temporaneo.

Il tempo utile per constatare la guarigione delle orfane rimesse alla seconda visita è stabilito in un quadrimestre; risultando negativa anche la seconda visita, esse vengono dichiarate inabili.

Le domande di ricovero delle orfane dichiarate inabili, vengono riesaminate negli anni successivi, sino al raggiungimento dei limiti di età prescritti dall'art. 1°.

ART. 6.

L'orfana viene presentata all'Istituto tanto per la visita medica, quanto per l'ammissione, dal legale rappresentante, nel giorno e nell'ora fissati dalla Direzione.

Non presentandosi, si intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che non comprovi un legittimo impedimento; nel qual caso la Direzione può concedere una breve proroga alla presentazione.

Al legale rappresentante dell'orfana ricoverata, viene consegnato a cura della Direzione, un estratto dello statuto e del regolamento nelle parti che la riguardano.

ART. 7.

L'ammissione è fatta in via di prova per un semestre, trascorso il quale, l'orfana è nominata in via definitiva, in esito ai risultati della prova stessa.

La conferma è deliberata dal Consiglio, previo rapporto della Direzione.

Le orfane non confermate vengono riconsegnate al legale rappresentante, al quale l'Istituto non è tenuto a comunicare i motivi della mancata conferma.

ART. 8.

La misura della diaria di ricovero per le orfane ammesse a pagamento, è stabilita annualmente dal Consiglio.

Le orfane ammesse a pagamento hanno lo stesso trattamento di quelle ricoverate gratuitamente.

ART. 9.

Di tutte le ricoverate viene tenuto negli Uffici di Direzione:

- a) un registro nominativo;
- b) un fascicolo personale;
- c) una scheda individuale.

CAPITOLO II

EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DELLE ORFANE

ART. 10.

L'educazione e l'istruzione delle orfane ricoverate si ispira all'antica tradizione patriottica e religiosa dell'Istituto.

ART. 11.

La Comunità è divisa in tre Sezioni:

*Sezione I<sup>a</sup>.* — Orfane che frequentano la scuola elementare.

*Sezione II<sup>a</sup>.* — Orfane che frequentano le scuole secondarie di avviamento.

*Sezione III<sup>a</sup>.* — Orfane apprendiste presso i laboratori interni dell'Istituto.

Ciasuna Sezione è divisa in Compagnie composte ordinariamente di 30 orfane.

ART. 12.

È obbligatoria per le orfane l'istruzione elementare e secondaria, in conformità alla Legge.

Essa viene loro impartita iscrivendole alle scuole elementari e professionali.

Le orfane che per due anni consecutivi non abbiamo superato gli esami della classe in cui furono iscritte, possono venire dimesse dall'Istituto ed eventualmente affidate ad altri Istituti a giudizio del Consiglio.

ART. 13.

Cessato l'obbligo scolastico, viene impartita alle orfane l'istruzione pratica presso i Laboratori interni dell'Istituto, tenendo conto dell'inclinazione, dell'attitudine fisica ed intellettuale dell'orfana.

A cura della Direzione l'orfana è provveduta del prescritto libretto di ammissione al lavoro.

ART. 14.

Tutte le orfane senza distinzione sono adibite alle faccende domestiche dell'Istituto, per turno, ed in modo che ciò non impedisca la loro presenza regolare alle scuole od ai Laboratori.

ART. 15.

Alla istruzione cattolica delle orfane provvede direttamente l'Istituto a mezzo del Curato:

- a) col far seguire alle orfane corsi di religione;
- b) col far tenere conferenze morali e religiose alle orfane delle singole sezioni;
- c) curando che le orfane stesse attendano alle pratiche religiose.

A tali insegnamenti ed a tali pratiche nessuna orfana può sottrarsi senza espressa dichiarazione scritta del suo legale rappresentante.

ART. 16.

Alle orfane viene impartito l'insegnamento della ginnastica in conformità ai criteri ed alle norme dettate dalle disposizioni didattiche vigenti in materia.

A tale insegnamento, come ad ogni altro insegnamento di carattere fisico che venisse impartito dall'Istituto, devono prendere parte tutte quelle orfane che non siano dispensate per ordine medico.

ART. 17.

Possono venire istituite nell'interno dell'Istituto scuole speciali o corsi particolari d'insegnamento pratico, ai quali vengono iscritte le orfane che dimostrino speciali attitudini e che ne abbiano i requisiti.

Tali scuole o corsi, sono retti da apposito regolamento.

ART. 18.

Gli insegnanti addetti alle scuole speciali od ai corsi particolari, vengono assunti dal Consiglio e possono venire confermati nell'incarico di anno in anno alle condizioni che il Consiglio stesso fisserà di volta in volta.

ART. 19.

Le orfane che manifestano speciali attitudini al proseguimento degli studi potranno essere autorizzate dal Consiglio a continuarli.

### CAPITOLO III

#### PREMI DI LAVORO

##### ART. 20.

Sulle retribuzioni che le orfane apprendiste ritraggono dal lavoro, nei Laboratori, ed il cui importo spetterà di diritto all'Istituto, le stesse orfane beneficeranno di una parte considerata come premio di lavoro, che verrà determinata annualmente dal Consiglio.

La quota individuale dei premi di lavoro, così riservata, viene accreditata all'orfana nella sua partita personale.

##### ART. 21.

Il premio di lavoro riservato all'orfana, che muoia durante il tempo di ricovero, passa al genitore superstite o, in di lui mancanza, agli ascendenti, ed in mancanza di questi ai fratelli e sorelle.

Quando non vi siano nè genitore superstite, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, detto premio rimane all'Istituto.

### CAPITOLO IV

#### PREMI

##### ART. 22.

Alle orfane che si distinguono per buona condotta e per profitto, per cura della propria persona, degli abiti e di quanto è loro affidato, sono conferiti dal Consiglio, su proposta del Consigliere Delegato e della Direzione:

- a) i premi in denaro messi a disposizione dell'Istituto da speciali fondazioni o da eventuali elargizioni;
- b) i premi scolastici e le menzioni onorevoli assegnate alle allieve delle scuole;
- c) gli altri speciali premi per la scuola di lavoro.

##### ART. 23.

I premi in denaro, non conferiti per mancanza di orfane meritevoli, vengono incamerati dall'Istituto.

##### ART. 24.

I premi vengono investiti su Libretti di Risparmio da consegnarsi all'orfana all'atto della sua dimissione dall'Istituto, salvo contrarie disposizioni di fondiaria o del Consiglio.



ART. 25.

Durante l'anno scolastico possono essere accordati dalla Direttrice alle orfane meritevoli:

- a) l'iscrizione nel quadro delle Distinte;
- b) i distintivi di merito;
- c) opportuni libri di lettura e divertimenti speciali.

In un registro tenuto dalla Direzione vengono annotate le classificazioni di condotta e di profitto riportate da tutte le orfane.

ART. 26.

Nel quadro delle Distinte, che viene compilato mensilmente dalla Direzione e che resta affisso nella sala di ricevimento o nell'atrio dell'Istituto, si inscrivono le orfane meritevoli per condotta e per profitto negli studi e nella istruzione pratica.

I distintivi di merito si accordano alle orfane che ottengono, per sei mesi consecutivi, l'iscrizione nel quadro delle Distinte.

ART. 27.

Per i premi dell'orfana che muore durante il tempo del ricovero presso l'Istituto si applicano le norme di cui all'art. 21, salvo contrarie disposizioni di fondiaria o del Consiglio.

CAPITOLO V

VISITE, VACANZE, DIVERTIMENTI

ART. 28.

Una volta al mese, in giorno festivo e nelle ore stabilite dalla Direzione, è ammessa la visita dei parenti.

ART. 29.

In caso di malattia dei parenti o per altri giustificati motivi, la Direzione può fare accompagnare le orfane in famiglia facendole però rientrare la sera nell'Istituto, nell'ora fissata dalla Direzione stessa.

ART. 30.

Quattro volte all'anno, ed in giorno festivo, può essere accordato alle orfane di recarsi per l'intera giornata presso la propria famiglia, sotto condizione che siano ritirate e consegnate all'Istituto dalla persona munita della prescritta tessera di riconoscimento.

ART. 31.

Quando i legali rappresentanti ne facciano domanda alla Direzione, le orfane possono usufruire di una vacanza estiva, non superiore ai trenta giorni.

La vacanza si concede solo a quelle orfane che hanno appoggio morale e materiale, presso la propria famiglia.

La Direzione ne fa proposta ed il Consiglio la delibera.

In casi speciali, la vacanza può essere prolungata dal Consiglio.

ART. 32.

Speciali divertimenti e passeggiate possono essere accordati dal Consiglio alla Comunità intera od alle singole sezioni o compagnie, ed anche alle orfane più meritevoli.

Le modalità sono stabilite dalla Direzione coll'assenso del Consigliere Delegato.

CAPITOLO VI

PUNIZIONI

ART. 33.

A seconda della gravità della mancanza si puniscono le orfane con le seguenti sanzioni disciplinari:

*Di competenza delle Educatrici:*

- a) rimprovero e privazione di parte della ricreazione ed opportuna occupazione allo studio;
- b) classificazioni settimanali sfavorevoli, previa comunicazione all'orfana.

*Di competenza della Direzione:*

- c) ammonizione nell'Ufficio o davanti alla Compagnia o alla sezione;
- d) privazione della visita dei parenti, dell'uscita o degli eventuali divertimenti;
- e) perdita dei distintivi di merito;
- f) assegnazione in camera di meditazione.

*Di competenza del Consigliere Delegato:*

- g) ammonizione;
- h) incameramento dei premi, ivi compresi i premi di lavoro conseguiti entro il mese.

*Riservate al Presidente:*

- i) ammonizione solenne con minaccia di espulsione;
- l) incameramento dei premi, ivi compresi i premi di lavoro conseguiti durante l'anno.

*Riservate al Consiglio:*

m) espulsione dall'Istituto, eventualmente accompagnata da pratiche presso altri Istituti, per il ricovero dell'espulsa;

n) espulsione dall'Istituto con l'incameramento dei premi, ivi compresi i premi di lavoro conseguiti durante l'ultimo biennio.

ART. 34.

Simultaneamente all'applicazione delle misure disciplinari c) d) e) f) g) h), la Direttrice, secondo il suo prudente criterio, deve chiamare i parenti dell'orfana punita per informarli della condotta e del castigo inflitto e per invitarli a cooperare con la Direzione al ravvedimento dell'orfana avvertendoli che saranno presi provvedimenti più rigorosi a suo carico nel caso in cui non approfittasse della correzione.

ART. 35.

L'espulsione viene deliberata per le orfane che si rendono immeritevoli di appartenere all'Istituto per grave mancanza commessa contro la morale, l'ordine, la disciplina, o che abbandonino l'Istituto, qualunque ne sia il motivo.

CAPITOLO VII

VITTO E VESTIARIO

ART. 36.

Il dietetico delle orfane è determinato annualmente dal Consiglio su proposta concordata fra la Direzione ed il Medico dell'Istituto. Le tabelle dietetiche dovranno essere stabilite secondo i principi dell'igiene alimentare, tenendo conto dell'età e delle condizioni fisiche delle ricoverate.

La qualità e quantità delle razioni risultanti dalle tabelle dietetiche potranno in casi particolari essere variate per prescrizione medica.

Nella ricorrenza di particolari solennità e circostanze, il Consiglio potrà accordare un trattamento speciale a tutta la Comunità.

ART. 37.

L'Istituto fornisce alle orfane la biancheria, gli oggetti di vestiario ed accessori nella misura stabilita dal Consiglio.

Le orfane vestono l'abito uniforme, che consta di due divise: una di casa e di lavoro, una di passeggio.

Gli abiti, la biancheria e gli oggetti accessori del corredo sono affidati in consegna alle orfane, sotto la vigilanza e la responsabilità dell'Educatrice preposta ad ogni singola compagnia.

Ogni capo di corredo e gli accessori tutti, devono essere contraddistinti dal numero di matricola dell'orfana alla quale sono assegnati.

Questa ne risponde in caso di smarrimento o di incuria.

## CAPITOLO VIII

### DIMISSIONE DELLE ORFANE

#### ART. 38.

Le orfane che hanno compiuto il 18° anno di età vengono regolarmente dimesse dall'Istituto e consegnate al loro legale rappresentante.

#### ART. 39.

Qualora però un'orfana abbia occasione di un collocamento favorevole, può dal Consiglio, su richiesta del suo legale rappresentante, essere dimessa, ancorchè non sia entrata nel 18° anno di età, ma abbia superato il 15° anno.

#### ART. 40.

Con deliberazione consigliare sono pure dimesse anticipatamente:

a) le orfane che per migliorate condizioni economiche di famiglia anche per essere la loro madre o il padre passati a nuove nozze risultino di non aver più bisogno del ricovero, salvi eventualmente i diritti dell'Istituto per la rifusione delle spese sostenute per esse;

b) le orfane affette da malattia cronica od insanabile da rendere incompatibile la loro presenza nella comunità,

nel qual caso sarà facoltà del Consiglio deliberare un sussidio speciale per una volta tanto a favore dell'orfana dimessa.

#### ART. 41.

Nei casi di dimissione prevista dal presente capitolo spettano all'orfana:

- a) gli eventuali premi;
- b) gli assegni derivanti da legati;
- c) i premi di lavoro.

Nel caso di espulsione, all'orfana verrà fatto il trattamento determinato dal Consiglio.

#### ART. 42.

Dall'ammontare del credito che risulterà per ciascuna orfana in conformità ai precedenti articoli, vengono dedotte le somme da lei dovute:

- a) per danni arrecati all'Istituto;
- b) per addebiti vari.

La rifusione degli addebiti in mancanza od in insufficienza della quota premi di lavoro viene fatta anche sugli eventuali premi di profitto e di condotta.

#### ART. 43.

I conti individuali delle orfane sono approvati dal Consiglio e la somma netta di ogni credito viene investita su libretto di risparmio da consegnarsi al legale rappresentante dell'orfana all'atto della sua dimissione, salvo il disposto delle tavole di fondazione per i premi.

In casi eccezionali, e per maggior tutela dell'orfana, il Consiglio con speciale deliberazione, può rifiutare la consegna di tale libretto di risparmio all'atto della dimissione o ritardarla sino al raggiungimento della maggiore età dell'orfana stessa.

## CAPITOLO IX

### CONSIGLIO - PRESIDENTE

#### ART. 44.

L'Istituto è retto dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale ne amministra il patrimonio e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

- a) riforme statutarie, organiche e regolamentari;
- b) disposizioni didattiche e disciplinari;
- c) disposizioni regolanti il personale;
- d) ammissione, dimissione ed espulsione delle orfane;
- e) approvazione dei contratti di somministrazione all'Istituto.

#### ART. 45.

Il Presidente del Consiglio ha la sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto.

#### ART. 46.

È in facoltà di ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto, verificarne l'andamento e prendere l'iniziativa di proporre al Consiglio l'approvazione di provvedimenti diretti alla buona amministrazione dell'Istituto stesso.

## CAPITOLO X

### CONSIGLIERE DELEGATO

#### ART. 47.

La Rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da un Consigliere Delegato, nominato dal Consiglio, fra i propri Membri.

Egli dura in carica un anno ed è rieleggibile.

#### ART. 48.

Il Consigliere Delegato esercita la sorveglianza immediata sull'Istituto, sotto ogni riguardo morale, educativo ed economico.

Vigila che l'andamento sia regolare: dà tutte le disposizioni che reputa opportune in quanto non si tratti di oggetti riservati al Presidente od al Consiglio.

Riferisce al Presidente tutti i casi di speciale importanza o d'urgenza per i provvedimenti relativi.

#### ART. 49.

Al Consigliere Delegato sono sottoposte tutte le comunicazioni riflettenti l'andamento e la beneficenza dell'Istituto.

Egli ne riferisce al Consiglio con le osservazioni e proposte che reputa del caso.

#### ART. 50.

Qualora il Consigliere Delegato debba assentarsi o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza con altro Consigliere.

## CAPITOLO XI

### DIREZIONE DELL'ISTITUTO DIRETTRICE E VICE-DIRETTRICE

#### ART. 51.

La Direttrice dipende dal Consiglio e per esso dal Segretario Generale.

Deve pure attenersi alle disposizioni del Consigliere Delegato.

A questi, al Segretario Generale od anche al Presidente, nei casi urgenti e gravi, essa dà notizia di quanto avviene nella Comunità.

Nelle questioni principali riguardanti l'andamento dell'Istituto, essa potrà essere previamente sentita in via consultiva dal Consiglio, il quale potrà pure chiamarla ad assistere alle proprie sedute in cui si discutono questioni importanti e riguardanti il funzionamento dell'Istituto.

#### ART. 52.

La Direttrice è il capo dell'Istituto e ne presiede tutti gli Uffici ed esercita la propria autorità su tutto il Personale dell'Istituto.

Essa ha la responsabilità della morale, della disciplina, dell'educazione, dell'igiene, dell'andamento economico e della

regolarità del funzionamento dell'Istituto stesso e ne risponde davanti al Consiglio.

#### ART. 53.

La Direttrice è responsabile dell'esatta applicazione delle deliberazioni consiliari, delle disposizioni date dal Presidente o da chi ne fa le veci, dal Consigliere Delegato, e dal Segretario Generale, giusta la disposizione dell'art. 30 del Regolamento dell'Ufficio d'Amministrazione, dell'osservanza dei Regolamenti, delle disposizioni disciplinari interne, e cura che ogni servizio proceda con la dovuta regolarità e prontezza.

#### ART. 54.

La Direttrice cura l'esecuzione dei contratti di fornitura, approvati dal Consiglio.

Al Consigliere Delegato presenta le proposte che reputa opportune a migliorare l'andamento dell'Istituto in qualunque ramo del servizio.

Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio con le ordinanze scritte sulle posizioni d'Ufficio.

#### ART. 55.

Tutto il personale addetto all'Istituto dipende dalla Direttrice. Questa propone al Consiglio la assunzione ed il licenziamento delle Educatrici e del personale salariato.

#### ART. 56.

La Direttrice è tenuta a segnalare immediatamente al Consiglio ogni caso di grave colpa delle orfane.

In caso di mancanze gravi collettive, può prendere provvedimenti disciplinari urgenti riferendone senza indugio al Consiglio stesso.

ART. 57.

La Direttrice vigila sul servizio sanitario ed avverte immediatamente il Consiglio nei casi di malattia grave o contagiosa.

In tali casi ha pure l'obbligo di informare prontamente la madre od il tutore dell'ammalata e di tenerli informati sull'andamento della malattia.

Nei casi di malattia contagiosa, richiede al medico di presentare la denuncia all'Autorità competente a norma di legge.

ART. 58.

La Vice Direttrice dipende dalla Direttrice, la coadiuva in tutte le sue mansioni, curando la esatta applicazione delle norme regolamentari e delle disposizioni da lei impartite.

La Vice Direttrice supplisce la Direttrice in caso di sua assenza; ma non può alterare le norme stabilite e praticate dalla titolare, senza prima averne riportato l'assentimento.

ART. 59.

La Direttrice e la Vice Direttrice, sono nominate dal Consiglio di regola in seguito a pubblico concorso, con le modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

La loro carica è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi impiego e professione, dovendo l'opera loro essere esclusivamente dedicata all'Istituto.

La Direttrice e la Vice Direttrice risiedono nell'Istituto, nei locali loro assegnati dal Consiglio esclusivamente per uso di abitazione propria.

CAPITOLO XII

PERSONALE PREPOSTO ALLA EDUCAZIONE  
ED ALLA ISTRUZIONE DELLE ORFANE

ART. 60.

La missione educativa è affidata alla Direzione dell'Istituto e si estrinseca in modo immediato sulle orfane per mezzo delle Educatrici.

ART. 61.

Le Educatrici vengono scelte tra le cittadine italiane di razza ariana e di intemerata condotta morale e politica, di sana costituzione fisica, che abbiano compiuto il corso di scuola media inferiore, diano serio affidamento di capacità nell'educazione, nell'istruzione delle orfane e siano abili nell'insegnamento dei lavori femminili.

Devono aver compiuto il 21° anno e non superato il 60° anno di età.

ART. 62.

Le Educatrici vengono assegnate dalla Direttrice alle rispettive compagnie, al servizio di supplenza, ed ai Laboratori interni.

ART. 63.

Le Educatrici assistono le orfane nei lavori scolastici, durante lo studio in comune, nel refettorio, durante la ricreazione e le accompagnano alla scuola, nelle passeggiate e nelle visite istruttive.

Vigilano sulle orfane ad esse affidate durante la loro permanenza nei dormitori, nei bagni e nelle docce, nelle aule di studio.

Danno lezioni per le scuole preparatorie e di ripetizione, sia durante l'anno scolastico, sia per preparare le alunne da presentare agli esami di riparazione.

ART. 64.

Le Educatrici vegliano all'osservanza della moralità, della disciplina, del contegno e della pulizia delle orfane in ogni tempo e circostanza, e ne rispondono di fronte alla Direttrice, come pure rispondono della pulizia e della buona conservazione dei locali, degli oggetti di corredo e del buon uso della cancelleria nelle rispettive compagnie.

ART. 65.

Le Educatrici devono assecondare l'opera del Curato coltivando nell'animo dell'orfana l'amore e la nozione dei doveri verso Dio e verso la Chiesa.

Ogni loro atto ed ogni loro espressione devono essere sempre improntati al più alto e nobile amor di Patria.

Sollecitano la visita per le orfane ammalate.

Si attengono con scrupolosa diligenza alle speciali norme del regolamento per le Educatrici.

ART. 66.

Le Educatrici fruiscono di riposo settimanale e di libertà giornaliera nei limiti fissati dal Consiglio, salvo sempre imprescindibili esigenze di servizio.

ART. 67.

Le Educatrici consumano le refezioni nell'Istituto, secondo il dietetico fissato annualmente dal Consiglio, durante i pasti delle orfane ed a mensa con le stesse, ed alloggiano nei dormitori con le orfane affidate alla loro sorveglianza.

ART. 68.

Il numero delle Educatrici è determinato annualmente dal Consiglio in relazione al numero delle ricoverate.

ART. 69.

Le Educatrici vengono assunte con contratto di impiego a tempo indeterminato, sempre rescindibile dalle parti con l'osservanza dei termini di preavviso stabiliti dalla legge sul contratto d'impiego privato.

Le Educatrici saranno sottoposte ad un periodo di prova di tre mesi, durante i quali l'Amministrazione si riserva piena facoltà di addivenire in qualunque momento alla risoluzione del rapporto senza obbligo alcuno di preavviso e di indennità.

Trascorso il periodo di prova l'assunzione si intende fatta a tempo indeterminato.

ART. 70.

La retribuzione delle Educatrici si compone di una parte in natura e di una parte in denaro.

Quest'ultima viene corrisposta nella misura di:

Stipendio mensile ..... L. 350

Indennità mensile di servizio attivo ..... » 80

Lo stipendio mensile esclusa l'indennità di servizio attivo sarà suscettibile di cinque aumenti triennali di un decimo, sempre ove il rapporto permanga e non sia stato disdetto.



ART. 71.

Le Educatrici non in prova, in caso di malattia non contagiosa nè infettiva vengono accolte nella infermeria dell'Istituto e curate gratuitamente per un periodo di giorni sessanta.

Perdurando la malattia potranno rimanere nell'infermeria per la cura gratuita fino a tre mesi ove abbiano un'anzianità di almeno cinque anni.

In caso di malattia che non possa essere curata nell'Istituto, le Educatrici possono, a giudizio del Consiglio, venire curate in Istituti speciali, secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

In ogni caso, qualora le Educatrici preferissero curarsi nella loro famiglia, le spese di cura saranno ad esclusivo loro carico; ferma restando sempre la facoltà del Consiglio o della Direttrice di farle visitare durante la malattia dal Medico dell'Istituto.

ART. 72.

In caso di malattia od infortunio alle Educatrici non in prova verrà concesso il seguente trattamento:

*Se con anzianità inferiore ad un anno:*

conservazione del posto per un mese e corresponsione dell'intero stipendio per i primi quindici giorni e di metà stipendio per gli altri quindici.

*Se con anzianità da uno a cinque anni:*

Conservazione del posto per tre mesi e corresponsione dell'intero stipendio per il primo mese e di metà stipendio per gli altri due mesi successivi.

*Se con anzianità da cinque a dieci anni:*

Conservazione del posto per sei mesi e corresponsione dell'intero stipendio per i primi due mesi e di metà stipendio per gli altri quattro mesi successivi.

*Se con anzianità oltre dieci anni:*

Conservazione del posto per otto mesi e corresponsione dell'intero stipendio per i primi due mesi e di metà stipendio per gli altri sei mesi successivi.

Trascorso tale periodo le educatrici si intendono licenziate ed ammesse alla liquidazione dell'indennità di cui all'articolo seguente.

ART. 73.

In caso di licenziamento senza loro colpa o di invalidità, le Educatrici avranno diritto ad una indennità pari a tante mezze mensilità dell'ultimo trattamento goduto ivi compreso l'assegno vitto, computato nella misura indicata all'art. 74 per quanti sono gli anni di servizio prestato, escluse le frazioni di anno inferiori ai 180 giorni.

L'Istituto avrà tuttavia il diritto di dedurre dalla predetta indennità fino ad eventuale assorbimento totale della stessa l'ammontare di quanto l'Educatrice verrà a percepire da Enti Previdenziali in virtù dei versamenti fatti a suo favore per la quota a carico dell'Istituto.

ART. 74.

Durante il periodo delle vacanze regolamentari e per tutte quelle assenze dal servizio, nelle quali, a norma del presente Regolamento, continua ad essere corrisposto lo stipendio, verrà altresì versato alle Educatrici l'assegno vitto in contanti nella misura che sarà annualmente fissata dal Consiglio.

ART. 75.

In caso di morte dell'Educatrice, l'indennità di cui all'art. 73 spetterà al coniuge od ai congiunti non oltre il IV° grado, che vivevano a carico della defunta.

Nessuna indennità è dovuta alla Educatrice spontaneamente dimissionaria, la quale sarà tenuta ad osservare i termini di preavviso stabiliti dalla Legge o in difetto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso stesso.

ART. 76.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, il trattamento delle Educatrici sarà disciplinato dalle norme contenute nella Legge sul contratto di impiego privato, in quanto applicabili.

CAPITOLO XIII

SERVIZIO SANITARIO

ART. 77.

Il servizio sanitario è affidato ad un Medico Chirurgo nominato dal Consiglio di quadriennio in quadriennio, di regola per pubblico concorso, e che può essere confermato in seguito senza nuovo concorso.

L'onorario del Medico Chirurgo è fissato in L. 6.000 annue pagabili a sua richiesta anche mensilmente.

In villeggiatura il servizio sanitario è affidato al Medico Condotta del luogo.

ART. 78.

Il Medico ha la direzione dell'Infermeria, della quale è responsabile sotto l'immediata sorveglianza della Direttrice.

È obbligato ad una visita giornaliera mattutina, e, nei casi gravi, anche ad una seconda visita serale.

Nei casi d'urgenza deve presentarsi a qualunque chiamata, sia di giorno che di notte.

ART. 79.

Il Medico è tenuto ad informare giornalmente la Direttrice dell'andamento del servizio d'infermeria e dei casi di malattia sospetta.

Di regola, tutti i casi di malattia non contagiosa nè infettiva che si verificassero nell'Istituto sono curati nella locale infermeria.

Tuttavia le ammalate che, per l'indole della malattia o per particolari esigenze della cura, non siano facilmente curabili nell'Istituto, possono essere inviate all'Ospedale od a speciali Istituti Sanitari, anche in via ambulatoria.

In tali casi su proposta scritta del Medico, decide il Consigliere Delegato, salvo approvazione del Consiglio.

#### ART. 80.

Verificandosi casi urgenti, oppure di malattie epidemiche o contagiose, la Direttrice, sentite le proposte del medico, dà le disposizioni opportune informandone tosto il Segretario Generale.

#### ART. 81.

L'intervento dei Consulenti Medici Onorari specialisti è richiesto dalla Direttrice, su proposta del Medico, salvo sempre i casi di urgenza.

#### ART. 82.

Il Medico ha l'obbligo di presentarsi per la visita delle orfane, richiesta per la loro ammissione all'Istituto, ed è pure tenuto alle visite ed al rilascio dei certificati che fossero necessari.

Uniformandosi alle norme vigenti procederà annualmente alla valutazione fisica delle singole ricoverate, classificandole in: *deboli, normali e forti*.

Ha inoltre l'obbligo di visitare prima che siano assunte in servizio, le Educatrici ed i salariati, e di visitarli pure a domicilio per constatarne la malattia da essi denunciata, a giustificazione della loro assenza dall'Ufficio.

In questo caso viene corrisposta al medico una indennità di trasferta nella misura stabilita dal Consiglio.

#### ART. 83.

Il Medico è tenuto ad eseguire le periodiche rivaccinazioni alle orfane ed anche quelle generali ordinate dal Consiglio, ed a segnalare alla Direzione le ricoverate che hanno bisogno di cure ricostituenti, climatiche o balneari.

Le rivaccinazioni generali possono anche essere fatte dall'Ufficio Comunale d'Igiene.

Suggerisce per iscritto quei provvedimenti che reputa necessari od utili alla salute delle orfane in ordine agli ambienti, al vitto, al vestiario, alla ginnastica, ecc.

Tiene il protocollo dell'infermeria, le cedole delle ammalate, compila le tabelle statistiche, le prescrizioni farmaceutiche e le richieste da trasmettersi all'Economato, per i bisogni dell'infermeria; si accerta della buona qualità dei medicinali somministrati.

#### ART. 84.

Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o colposa o sospetta, e in tutti i casi di lesione personale, il Medico compila la relazione richiesta dalla legge e ne avverte la Direzione per le pratiche del caso.

#### ART. 85.

Nelle assenze per malattia o per vacanza il Medico viene sostituito con un altro Medico nominato dal Consiglio e da lui annualmente designato, permanendo però sempre in lui la responsabilità del servizio sanitario.

#### ART. 86.

I parenti delle orfane ammalate possono avere accesso alla infermeria nei giorni e nelle ore determinate dalla Direzione, previo accordo col Medico.

Nei casi di malattia grave, la visita è concessa in tutti i giorni, salvo disposizioni contrarie per i casi di malattia infettiva.

È però rigorosamente vietato l'accesso all'Infermeria a chi non sia chiamato per ragioni del proprio Ufficio senza il permesso della Direttrice.

ART. 87.

Apposito Regolamento esposto nel locale dell'infermeria indica le norme alle quali devono attenersi le infermiere, le ricoverate ed i visitatori.

ART. 88.

Un Medico dentista è designato dal Consiglio per prestare la necessaria assistenza odontoiatrica alle orfane.

CAPITOLO XIV

SERVIZI ECONOMICI

ART. 89.

I servizi e le funzioni economici dell'Istituto sono disimpegnate dal Provveditore in conformità alle attribuzioni ad esso conferite nel capitolo VII del Regolamento degli Uffici d'Amministrazione.

È tuttavia in facoltà del Consiglio di delegare ad uno o più Funzionari ovvero alle Suore, determinati compiti ed attribuzioni di carattere economico.

## CAPITOLO XV

### CURATO

#### ART. 90.

Il Curato è tenuto alla Messa quotidiana nella Chiesa dell'Istituto ed alle altre funzioni religiose.

A lui è affidata l'assistenza spirituale delle orfane e l'assistenza religiosa al personale dell'Istituto e alla Comunità delle Suore.

Ha la responsabilità dell'ordine nella Chiesa e nei locali ad essa adiacenti, nonchè degli arredi sacri di ragione della Chiesa dell'Istituto.

Tiene periodiche conferenze religiose, morali e culturali alle orfane, e cura che esse attendano alle pratiche religiose in conformità a quanto stabilito all'art. 15.

Il Curato viene prescelto dal Consiglio su terna di Sacerdoti proposti dall'Arcivescovo di Milano.

Le condizioni di trattamento sono deliberate dal Consiglio stesso.

## CAPITOLO XVI

### SUORE

#### ART. 91.

Ai servizi di dispensa e di cucina, di guardaroba e d'infirmeria dell'Istituto, sono adibite le Suore, osservate le norme della convenzione appositamente stipulata.

Possono essere loro affidati anche i magazzini della cancelleria, delle calzature e degli oggetti vari.

Le Suore devono attenersi alle disposizioni del presente Regolamento ed alle istruzioni loro impartite dalla Direzione in relazione al servizio loro affidato.

Una Suora Superiora è a capo della Comunità Suore.

Le Suore alloggiano nell'interno dell'Istituto, nei locali loro assegnati.

## CAPITOLO XVII

### IL PERSONALE SALARIATO

#### ART. 92.

Il personale salariato comprende:

Gli inservienti e le inservienti il cui numero verrà determinato dal Consiglio in relazione alle necessità dell'Istituto, il custode di portineria.

#### ART. 93.

Il personale salariato maschile è sempre scollegiato, mentre quello femminile è sempre collegiato.

Tutto il personale salariato maschile può tuttavia essere obbligato dal Consiglio ad alloggiare nell'Istituto in appositi locali, ed in tal caso dovrà rifondere l'importo del vitto nella misura stabilita dal Consiglio stesso.

Tutto il personale salariato veste l'uniforme prescritta ed ha l'uso dell'abito di fatica.

Il personale salariato dipende direttamente dalla Direzione che fissa l'orario di servizio e determina le mansioni.

#### ART. 94.

Il custode della portineria ha la custodia delle porte d'ingresso dell'Istituto e si attiene strettamente alle norme ed agli ordini della Direttrice o di chi la sostituisce.

Egli si fa coadiuvare nel disimpegno del suo servizio dalla moglie o da persona di sua famiglia benvisa al Consiglio, preventivamente designata, la quale lo sostituisca pure durante tutte le assenze.

Al custode di portineria spettano gli appositi locali di abitazione nell'interno dell'Istituto ed alla moglie od alla persona che lo coadiuva e sostituisce verrà corrisposto un assegno mensile da stabilirsi dal Consiglio.

#### ART. 95.

Il personale salariato è sempre assunto dal Consiglio come avventizio a tempo indeterminato.

Il personale salariato sarà sottoposto ad un periodo di prova la cui durata verrà determinata di volta in volta dal Consiglio.

Durante tale periodo l'Amministrazione si riserva piena facoltà di addivenire in qualunque momento alla risoluzione del rapporto di lavoro senza obbligo alcuno di preavviso o di indennità.

Trascorso il periodo di prova, l'assunzione si intende fatta a tempo indeterminato.

#### ART. 96.

All'atto dell'assunzione il personale salariato deve aver compiuto gli anni 21 e non superato i 60.

Prima di essere assunto in servizio deve sottostare a visita medica e presentare i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato generale penale non anteriore a tre mesi.
- d) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

ART. 97.

La retribuzione del personale salariato maschile è fissata come segue:

*Salario mensile L. 600.*

Tale salario è soggetto a 5 aumenti biennali di 1/20 sempre che il rapporto continui e non sia stato disdetto.

Agli inservienti con incarichi speciali ed al custode di portineria verrà corrisposto un soprassoldo di L. 50 mensili.

ART. 98.

La retribuzione del personale salariato femminile è fissata come segue:

*Salario mensile L. 200.*

Tale salario è soggetto a sei aumenti biennali di 1/20 sempre che il rapporto continui e non sia stato disdetto.

ART. 99.

Il personale salariato femminile non in prova, in caso di malattia non contagiosa nè infettiva verrà accolto nell'Infermeria e curato gratuitamente per un periodo di giorni 30.

Perdurando la malattia potrà rimanere nell'Infermeria fino a due mesi ove abbia una anzianità di almeno 10 anni.

In caso di malattia contagiosa od infettiva o di altra malattia che non possa essere opportunamente curata nell'Istituto, il personale salariato femminile può, a giudizio del Consiglio, ed a seconda dei casi venire curato in Istituti speciali.

In tutti i casi, qualora il personale salariato femminile preferisse curarsi nella propria famiglia, le spese di cura saranno ad esclusivo carico suo: ed in questo caso sarà sempre facoltà del Consiglio o della Direttrice di farlo visitare durante la malattia dal Medico dell'Istituto.

ART. 100.

In caso di malattia o di infortunio al personale salariato non in prova verrà fatto il seguente trattamento:

*Se con anzianità inferiore ad un anno:*

Conservazione del posto per un mese e corresponsione dell'intero salario per i primi quindici giorni e di metà salario per gli altri quindici.

*Se con anzianità da uno a cinque anni:*

Conservazione del posto per tre mesi e corresponsione dell'intero salario per il primo mese e di metà salario per gli altri due mesi successivi.

*Se con anzianità da cinque a dieci anni:*

Conservazione del posto per sei mesi e corresponsione dell'intero salario per i primi due mesi e di metà salario per gli altri quattro mesi successivi.

*Se con anzianità superiore ai dieci anni:*

Conservazione del posto per otto mesi e corresponsione dell'intero salario per i primi due mesi e di metà salario per gli altri sei mesi successivi.

Trascorso tale periodo il personale salariato si intende licenziato ed ammesso alla liquidazione di una indennità pari a dieci giorni degli emolumenti in denaro per ogni anno di servizio compiuto senza corresponsione di indennità di preavviso.

ART. 101.

Il personale salariato può essere licenziato in qualunque tempo.

In caso di licenziamento senza di lui colpa il personale salariato avrà diritto ad un preavviso di giorni otto e ad una indennità pari ad otto giorni dell'emolumento in denaro per per ogni anno compiuto, escludendo le frazioni di anno inferiori a 180 giorni.

Nessuna indennità è dovuta al personale spontaneamente dimissionario, il quale sarà tenuto a dare un preavviso di giorni

otto od in difetto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso stesso.

L'Amministrazione avrà il diritto di dedurre dalla indennità di licenziamento, sino ad eventuale assorbimento totale della stessa, l'ammontare di quanto il salariato verrà a percepire da Enti Previdenziali in virtù di versamenti fatti a suo favore per la quota a carico dell'Amministrazione.

#### ART. 102.

In caso di richiamo alle armi del personale salariato verrà applicato il trattamento previsto dalle disposizioni di legge vigenti al momento del richiamo.

La chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva comporta di diritto la risoluzione del rapporto ed al salariato verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 101, fatta esclusione del preavviso.

### CAPITOLO XVIII

#### ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI

#### ART. 103.

Gli Impiegati ed i salariati sono tenuti a comunicare immediatamente alla Direzione i motivi che determinano la loro assenza.

#### ART. 104.

Gli Impiegati e salariati che rimanessero senza giustificato motivo assenti per un periodo superiore ai tre giorni consecutivi, saranno passibili della sanzione prevista dalla lettera g) dell'art. 110.

#### ART. 105.

Il Consigliere Delegato ha la facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente dei piccoli congedi, per giustificati motivi, da due a sette giorni.

Oltre sette giorni e fino a giorni trenta il congedo è concesso dal Presidente.

Per assenze maggiori occorre l'autorizzazione del Consiglio alle condizioni che lo stesso crederà opportuno fissare.

La Direttrice ha facoltà di concedere permessi fino a due giorni per motivi urgenti.



ART. 106.

Tutti i dipendenti possono ottenere, nel corso dell'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio ed in epoca da stabilirsi dalla Presidenza in modo da non nuocere alla continuità del servizio stesso, un periodo di congedo ordinario a scopo di riposo nella complessiva misura seguente:

Direttrice, Vice Direttrice, Curato, Medico: giorni 30.

Altri impiegati: giorni 15 se in servizio da meno di 5 anni; giorni 20 se in servizio da 5 a 12 anni; giorni 25 se in servizio da più di 12 anni.

Ai salariati in servizio da almeno 10 anni: giorni 14.

Ai salariati in servizio da meno di 10 anni: giorni 7.

Il diritto a tutti i congedi di cui sopra viene acquisito solo dopo otto mesi di attività di servizio, fermo quanto dispone il successivo art. 107.

Questi congedi possono essere sospesi, limitati o negati dal Presidente per ragioni generali di servizio ed anche per speciali considerazioni riflettenti i singoli dipendenti e le loro mansioni.

ART. 107.

I turni nei quali i dipendenti possono usufruire del congedo di riposo vengono proposti dalla Direttrice con riguardo alle esigenze del buon funzionamento dell'Istituto ed approvati dalla Presidenza.

ART. 108.

Nella eventualità che la vacanza concessa venga sospesa per ordine del Presidente, per necessità di servizio, i giorni di cui il dipendente non avrà potuto fruire gli verranno possibilmente compensati con la concessione di altri giorni in successivo periodo di tempo, ma non si possono accumulare vacanze da uno ad altro anno solare.

Nessun compenso è dovuto a chi non fruisce in tutto o in parte del periodo di congedo.

In caso di matrimonio, all'impiegato è concesso un permesso di 15 giorni ed al salariato un permesso di giorni 7.

ART. 109.

È obbligo a tutti i dipendenti di sostituirsi reciprocamente nei casi di assenza, congedo, permesso, chiamata al servizio militare ed in qualsiasi altro caso di assenza o di impedimento.

Ognuno assume le responsabilità ed i doveri di colui che sostituisce.

La sostituzione provvisoria di personale di grado superiore con personale di grado inferiore avviene secondo le disposizioni della Presidenza osservato l'ordine gerarchico.

## CAPITOLO XIX

### SANZIONI DISCIPLINARI

#### ART. 110.

In caso di mancanza ai propri doveri i dipendenti sono passibili delle seguenti punizioni disciplinari che potranno essere applicate indipendentemente dall'ordine nel quale sono indicate:

- a) ammonizione della Direttrice;
- b) ammonizione del Consigliere Delegato;
- c) ammonizione del Presidente;
- d) riduzione temporanea dello stipendio o salario;
- e) sospensione totale delle funzioni con privazione dello stipendio o del salario;
- f) revoca;
- g) destituzione senza alcuna indennità.

#### ART. 111.

L'ammonizione viene applicata, a seconda della gravità dei casi, dalla Direttrice, dal Consigliere Delegato, o dal Presidente per lettera oppure a voce ed in questo caso è verbalizzata.

Essa può essere accompagnata dalla sospensione della retribuzione fino a tre giorni.

La riduzione temporanea dello stipendio o del salario non può superare il periodo di un mese e viene applicata dal Presidente.

Tutte le altre punizioni sono applicate su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, il quale provvederà a seconda della gravità della mancanza, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni contenute al Cap. XX del Regolamento degli Uffici d'Amministrazione.

CAPITOLO XX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 112.

Gli addetti all'Istituto che avessero domande o reclami da formulare, possono rivolgersi per iscritto alla Direzione per il tramite gerarchico, od anche al Consiglio per tramite della Direzione stessa.

ART. 113.

A tutto il personale dipendente sono applicate tutte le disposizioni di cui al Cap. XXIII del Regolamento degli Uffici d'Amministrazione.

ART. 114.

Ove il presente Regolamento non disponga diversamente, al personale contemplato nella tabella indicante il personale d'organico saranno applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento degli Uffici d'Amministrazione.

ART. 115.

Il presente Regolamento che annulla il precedente andrà in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Autorità Tutoria.

ART. 116.

Le clausole concernenti il trattamento economico del personale e le tabelle relative avranno tuttavia efficacia retroattiva dal 1° Gennaio 1941, limitatamente però per il personale ancora in servizio alla data d'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Autorità Tutoria.

PERSONALE D'ORGANICO

Categoria	Stipendio	Servizio attivo	Totale inizio carriera	Aumenti periodici di carriera	Totale fine carriera	Osservazioni
Direttrice . . . . .	12.000	3.000	15.000	2 Biennali 1/10 2.400	17.400	vitto ed alloggio
Vice Direttrice . . . . .	7.000	2.000	9.000	5 Triennali 1/10 3.500	12.500	vitto ed alloggio

EDUCATRICI (1)

Categoria	Stipendio	Servizio attivo	Totale inizio carriera	Aumenti periodici di carriera	Totale fine carriera	Osservazioni
Educatrici . . . . .	4.200	960	5.160	5 Triennali 1/10 2.100	7.260	vitto ed alloggio

(1) Le educatrici sono assunte con contratto di impiego a tempo indeterminato. La presente tabella indica il trattamento economico soltanto per il caso in cui il rapporto abbia durata poliennale.

PERSONALE SALARIATO MASCHILE (1)

Categoria	Salario	Aumenti periodici	Salario totale	Osservazioni
Salariati.....	7.200	5 biennali 1/20 1.800	9.000	Senza vitto e senza alloggio. L'alloggio verrà con- ferito al solo Custode

*Soprassoldi:*

Custode .....L. 600  
 Ins. specialisti ..... » 600

(1) Il personale salariato maschile è assunto come avventizio a tempo indeterminato. La presente tabella indica il trattamento economico soltanto per il caso in cui il rapporto abbia durata poliennale.

PERSONALE SALARIATO FEMMINILE (1)

Categoria	Salario	Aumenti periodici	Salario totale	Osservazioni
Inservienti.....	2.400	6 biennali 1/20 720	3.120	Vitto ed alloggio

(1) Il personale salariato femminile è sempre assunto a tempo indeterminato. La presente tabella indica il trattamento economico soltanto per il caso in cui il rapporto abbia durata poliennale.

## INDICE

Capitolo	I - Ammissione delle orfane.....	pag. 5
»	II - Educazione ed istruzione delle or- fane .....	» 9
»	III - Premi di lavoro .....	» 12
»	IV - Premi .....	» 13
»	V - Visite, vacanze, divertimenti ..	» 15
»	VI - Punizioni .....	» 17
»	VII - Vitto e Vestiario .....	» 19
»	VIII - Dimissione delle orfane.....	» 20
»	IX - Consiglio, Presidente .....	» 22
»	X - Consigliere delegato.....	» 23
»	XI - Direzione dell'Istituto, Direttrice e Vice Direttrice.....	» 24
»	XII - Personale preposto alla educazione ed alla istruzione delle orfane	» 27
»	XIII - Servizio sanitario .....	» 33
»	XIV - Servizi economici .....	» 37
»	XV - Curato .....	» 38
»	XVI - Suore .....	» 39
»	XVII - Il personale salariato.....	» 40
»	XVIII - Assenze, permessi, congedi ....	» 45
»	XIX - Sanzioni disciplinari .....	» 48
»	XX - Disposizioni generali .....	» 50

